

TEL. 02.763007.1
FAX: 02.763007.50
02.763007.51

ALFONSO COLOMBO E CLAUDIA GANGITANO
NOTAI ASSOCIATI

VIA BORGOGNA, 5
20122 MILANO

N. 150.888 REP.

N. 24.900 RACC.

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

Repubblica Italiana

L'anno duemiladodici, questo giorno 13 (tredici) del mese di gennaio.

In Milano, nel mio studio in via Borgogna n. 5.

Davanti a me dott. COLOMBO ALFONSO, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono presenti i signori:

- PERSICO PAOLA MARIA, nata a Milano il giorno 18 febbraio 1957, residente a Milano, via Zarotto n. 6, (codice fiscale PRS PMR 57B58 F205T);

- PERSICO MARCO, nato a Milano il giorno 19 febbraio 1961, residente a Milano, Via Conca del Naviglio n. 35, (codice fiscale PRS MRC 61B19 F205L);

- CIARDO GIOVANNI, nato a Taranto il giorno 12 agosto 1967, residente a Bussero, viale Europa n. 15, (codice fiscale CRD GNN 67M12 L049V);

- CANELLA MADDALENA MARIA ERNESTA, nata a Milano il giorno 25 marzo 1981, residente a Milano, via Santa Croce n. 3, (codice fiscale CNL MDL 81C65 F205P).

- TOFFOLONI GIANANDREA, nato a Milano il giorno 30 novembre 1941, domiciliato in Milano, piazzetta Guastalla n. 5, (codice fiscale TFF GND 41S30 F205G).

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di fare col presente atto pubblico constare quanto segue.

1) Fra i signori PERSICO PAOLA MARIA, PERSICO MARCO, CIARDO GIOVANNI, CANELLA MADDALENA MARIA ERNESTA e TOFFOLONI GIANANDREA tutti cittadini italiani, è costituita con sede in Milano, Via Larga n. 6, un'associazione denominata:

"CENTRO DI AIUTO ALLA VITA VITTORE BUZZI".

2) L'associazione è retta dallo statuto che, previa lettura fattane dai comparenti, trovasi qui allegato sotto "A", quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

3) Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2012.

4) A comporre il consiglio direttivo, per tre esercizi, previa determinazione in cinque del numero dei suoi componenti, vengono nominati i signori:

- PERSICO PAOLA MARIA, nata a Milano il giorno 18 febbraio 1957, (codice fiscale PRS PMR 57B58 F205T);

- PERSICO MARCO, nato a Milano il giorno 19 febbraio 1961, (codice fiscale PRS MRC 61B19 F205L);

- CIARDO GIOVANNI, nato a Taranto il giorno 12 agosto 1967, (codice fiscale CRD GNN 67M12 L049V);

- CANELLA MADDALENA MARIA ERNESTA, nata a Milano il giorno 25 marzo 1981, (codice fiscale CNL MDL 81C65 F205P).

- TOFFOLONI GIANANDREA, nato a Milano il giorno 30 novembre 1941, (codice fiscale TFF GND 41S30 F205G);



Dott. ALFONSO COLMBO
NOTAIO

Agenzia delle Entrate
Ufficio di Milano 3

REGISTRATO


il 16/01/2012

al N. 729 Serie 1

Imp. Reg. € 168,00

Imp. Bollo € 156,00

IL CAPO AREA SERVIZI



tutti cittadini italiani e domiciliati per la carica presso la sede sociale, designando alla presidenza del consiglio stesso il dott. **TOFFOLONI GIANANDREA**.

5) Le spese e le imposte del presente atto, sue annesse e conseguenti, sono a carico dell'associazione qui costituita. E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, unitamente all'allegato "A", ho letto ai comparenti i quali lo approvano e con me lo sottoscrivono in segno di conferma, essendo le ore 11.00 (undici).

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano su un foglio per due intere facciate e parte della terza fin qui.

F.to Paola Maria Persico

F.to Marco Persico


F.to Giovanni Ciardo

F.to Maddalena Maria Ernesta Canella

F.to Gianandrea Toffoloni

F.to ALFONSO COLOMBO, Notaio

ALLEGATO "A" AL N. 150.888/24.900 DI REPERTORIO



STATUTO DEL "CENTRO DI AIUTO ALLA VITA VITTORE BUZZI"

Articolo 1 – Costituzione, denominazione e sede

E' costituita l'Associazione denominata "Centro di Aiuto alla Vita Vittore Buzzì" con sede a Milano in via Larga n. 6.

Con semplice delibera del Consiglio Direttivo la sede potrà essere trasferita ad altro indirizzo purché nello stesso territorio indicato nella denominazione dell'Associazione.

Articolo 2 - Ordinamento, organizzazione e durata

L'ordinamento e l'organizzazione del Centro di Aiuto alla Vita (nel seguito indicato con "Associazione") sono regolati dal presente Statuto, e dalle competenti norme del Codice Civile sulle associazioni e di leggi speciali, nei casi in cui esse sono applicabili (quali, a titolo esemplificativo, le disposizioni sulle Organizzazioni di Volontariato iscritte a Registri Regionali e quelle sulle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS).

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 3 - Carattere e finalità istituzionali

L'Associazione ha carattere apolitico e aconfessionale e non ha fini di lucro, neppure indiretto. L'Associazione opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale, con lo scopo generale di difendere la vita di ogni essere umano in tutte le fasi del suo sviluppo, dal concepimento alla morte naturale, in qualsiasi condizione esso si trovi, senza alcuna eccezione.

In particolare, l'Associazione si propone l'aiuto alla maternità difficile, prima e dopo la nascita del bambino, contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la madre a scegliere l'aborto volontario, mediante prestazione di servizi sociali concordati con la donna interessata, nel pieno rispetto della sua dignità e della sua libertà.

In generale l'Associazione opera quindi per un rinnovamento della società, considerando il diritto alla vita come prima espressione della dignità umana, fondamento di ogni altro diritto, garanzia essenziale ad una corretta definizione della libertà, dei diritti naturali, della democrazia e della pace.

Articolo 4 - Modalità operative

L'Associazione svolge la sua attività avvalendosi prevalentemente di prestazioni dei propri associati, resi in forma volontaria, libera e gratuita. E' responsabile delle obbligazioni contratte verso terzi.

Non può distribuire fra gli associati, neanche in forma indiretta, proventi e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali.

Per conseguire le finalità istituzionali l'Associazione realizza diversi tipi di intervento atti a risolvere, o ad avviare a soluzione, i problemi relativi:

- a) all'accettazione di una maternità (o paternità) non desiderata;
- b) al sostegno di una maternità difficile;

- c) al coinvolgimento e, se possibile, alla responsabilizzazione del padre e dei familiari, per aiutare la madre ad affrontare la maternità;
- d) all'intervento economico provvisorio, in eventuale collaborazione con gli Enti preposti alla protezione della maternità e dell'infanzia;
- e) all'informazione sui diritti sociali ed assistenziali relativi alla madre ed al bambino;
- f) alla consulenza familiare, medica, psicologica, legale e morale alla madre o ad entrambi i genitori;
- g) a qualunque altra iniziativa, anche di carattere scientifico e culturale, utile a porre le condizioni per rendere effettiva l'accoglienza alla vita.

Gli interventi operativi sono svolti sulla base di un rapporto di ascolto, di dialogo personale e di condivisione problemi, creando premesse concrete affinché ogni iniziativa iniziata possa essere accolta.

In caso di cessazione dell'attività gli utili o gli avanzi di gestione saranno devoluti ad altra associazione avente finalità statutarie analoghe.

Articolo 5 - Adesione a Federazioni di secondo livello

L'Associazione aderisce, quale socio ordinario e con vincolo federativo, al Movimento per la Vita Italiano (Federazione dei Movimenti per la Vita e dei Centri di Aiuto alla Vita d'Italia), condividendone l'ispirazione e le norme statutarie, e aderisce a FederVita Lombardia, organo regionale del Movimento per la Vita Italiano.

È possibile l'adesione ad altre federazioni di secondo livello, con specifica delibera assembleare e previo consenso delle Federazioni alle quali l'Associazione è già federata.

Articolo 6 - Rapporti con Enti Pubblici

L'Associazione può presentare ai competenti Enti Pubblici domanda di riconoscimento di personalità giuridica, così come chiedere l'iscrizione a uno o più dei Registri Regionali delle organizzazioni non-profit. L'Associazione può stipulare convenzioni con Enti pubblici e realizzare autonomamente le diverse forme di partecipazione previste, nel rispetto delle proprie finalità statutarie.

Articolo 7 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che le pervengano a qualsiasi titolo, da elargizioni, contributi, donazioni e lasciti, specificamente destinati al fondo sociale, e dagli avanzi netti di gestione.

Articolo 8 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative e contributi degli aderenti
- b) contributi da parte di privati
- c) contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di attività o progetti specifici e documentati
- d) donazioni e lasciti testamentari
- e) rimborsi derivanti da convenzioni
- f) entrate derivanti dall'eventuale esercizio di attività commerciali o produttive che siano occasionali e marginali
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente

- h) ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, che non sia esplicitamente destinato all'incremento del patrimonio.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Articolo 9 - I Soci

Oltre ai Fondatori, sono Soci dell'Associazione le persone fisiche che, condividendo quanto affermato nello statuto e impegnandosi a osservarlo, presentano domanda scritta e sono ammessi, con la qualifica di Soci Ordinari, con delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 10 - Obblighi dei Soci

I Soci hanno l'obbligo di:

- a) osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti, le deliberazioni degli organi sociali;
- b) sostenere con correttezza e impegno le attività associative;
- c) svolgere con cura e diligenza i compiti concordemente definiti e loro assegnati;
- d) versare la quota annuale nella misura e con le modalità stabilite dall'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo oppure dall'Assemblea dei Soci (stabilita in modo da comprendere la somma di abbonamento al periodico della Federazione Nazionale per un socio per ogni nucleo familiare).

I Soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita e alle attività promosse dall'Associazione;
- b) essere informati sull'attività sociale;
- c) partecipare, personalmente o delegando altro socio, alle Assemblee dei Soci.

Articolo 11 - Recesso e cessazione della qualità di socio

La qualità di Socio cessa per dimissioni volontarie presentate per iscritto (il recesso ha effetto immediato); per decadenza a causa di morosità nel versamento di almeno due quote annuali con presa d'atto del Consiglio Direttivo; per esclusione causata da gravi motivi morali o disciplinari, con decisione motivata del Consiglio dei Probiviri.

Articolo 12 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione (organi sociali):

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Consiglio dei Probiviri;
- Il Presidente

Tutte le cariche all'interno degli organi sociali saranno svolte a titolo gratuito.

Articolo 13 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci (fondatori e ordinari) in regola con il versamento della quota associativa. Ogni socio può rappresentare in delega un massimo di due altri soci. Alle assemblee possono partecipare anche persone non socie, senza diritto di voto, su invito o autorizzazione del Presidente. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Articolo 14 - Convocazione, riunione e validità dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno o quando ne faccia richiesta un quinto dei soci. La convocazione è effettuata mediante lettera ordinaria contenente le informazioni sulla riunione (data, ora, luogo, ordine del giorno), inviata almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci regolarmente iscritti, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le delibere dell'Assemblea sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

Articolo 15 - Modalità di riunione e contenuti dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o, in sua assenza, dai membri del Consiglio Direttivo di maggiore anzianità associativa presente alla riunione. Della riunione dell'Assemblea si redige verbale che viene archiviato sull'apposito libro.

L'Assemblea ordinaria:

- stabilisce le linee generali dell'attività dell'Associazione;
- discute e approva la relazione del Presidente sulle attività svolte e da svolgere;
- approva il bilancio consuntivo dell'Associazione relativo all'anno precedente, contenente le informazioni sia economiche che patrimoniali;
- alle scadenze statutarie elegge il Consiglio Direttivo, dopo averne determinato il numero dei componenti in accordo allo Statuto;
- elegge il Consiglio dei Probiviri secondo lo Statuto;
- delibera su argomenti specifici eventualmente portati in Assemblea dal Consiglio Direttivo oppure da un quinto dei soci regolarmente iscritti;
- delibera sulle proposte di adesione a Federazioni di secondo livello.

Articolo 16 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è richiesta per deliberare modifiche statutarie, oppure modifiche di denominazione, oppure per deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata con lettera raccomandata, inviata ai soci almeno quindici giorni prima della prevista data di riunione.

L'Assemblea straordinaria è valida a deliberare se sono presenti, in prima oppure in seconda convocazione, almeno la metà più uno del totale dei soci regolarmente iscritti all'Associazione.

Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono valide se approvate da un numero di soci pari almeno alla metà più uno del totale dei soci regolarmente iscritti all'Associazione.

Per le modalità di riunione (presidenza, verbale, etc.) valgono le norme stabilite per l'Assemblea ordinaria.

Articolo 17 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque e un massimo di nove componenti. Il numero è deciso in Assemblea ordinaria nella fase dell'elezione.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ordinaria e dura in carica tre anni. In fase elettiva tutti i soci regolarmente iscritti-possono essere votati, siano essi presenti in Assemblea oppure assenti. Il Presidente dell'Assemblea provvede a comunicare il risultato ai primi eletti ed essi devono esprimere il proprio consenso all'assunzione dell'incarico. In caso di rinuncia, viene informato l'eletto successivo, e così via fino alla piena composizione del Consiglio Direttivo.

Con lo stesso sistema si surroga un membro del Consiglio Direttivo che venga a mancare nel corso del mandato. Nel caso il Consiglio Direttivo scenda sotto il numero minimo di membri, esso decade e viene convocata una Assemblea dei Soci per una nuova elezione.

Articolo 18- Convocazione, riunione e validità del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, indicativamente con frequenza trimestrale, comunque ogni volta che lo ritenga opportuno, oppure quando è richiesto da un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo è convocato normalmente con almeno cinque giorni di anticipo, tranne i casi nei quali il Presidente ritenga necessaria una riunione urgente.

La prima riunione del Consiglio Direttivo, dopo l'elezione, è presieduta dal consigliere di maggiore anzianità associativa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza di più della metà dei suoi componenti. Le decisioni sono valide se prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione degli scopi statutari, entro le limitazioni di legge, di statuto e di delibere assembleari specifiche. Da esecuzione a delibere assembleari di indirizzo e ratifica eventuali decisioni prese dal Presidente in via d'urgenza.

Nel caso di decisioni su variazioni patrimoniali oppure su impieghi di risorse o investimenti di carattere straordinario i Probiviri devono essere preventivamente informati.

Comunque, competono specificamente al Consiglio Direttivo i seguenti atti:

- elezione, al suo interno e con scrutinio segreto, del Presidente dell'Associazione;
- la determinazione della quota associativa annuale (alla quale sono tenuti anche i soci fondatori);
- la definizione del bilancio preventivo;
- la definizione del bilancio consuntivo, la sua verifica con i Probiviri, e la sua approvazione prima della presentazione in Assemblea;
- la delibera sulla ammissione a socio dei richiedenti;
- la delibera sulla cessazione dei soci che non abbiano rinnovato l'adesione annuale per due anni consecutivi;
- la segnalazione al Collegio dei Probiviri di fatti rilevanti dal punto di vista morale o disciplinare all'interno dell'Associazione;
- la segnalazione alle Federazioni di secondo livello alle quali l'Associazione è federata di fatti rilevanti riguardo alla continuazione del rapporto di appartenenza.

Articolo 19 - Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è scelto all'interno del Consiglio Direttivo, dove è nominato a scrutinio segreto. Egli rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Orienta, dirige e coordina le attività dell'Associazione, di concerto con il Consiglio Direttivo.

Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo.

Cura l'esecuzione delle delibere assembleari e di quelle del Consiglio Direttivo. Nell'attività ordinaria può prendere decisioni con carattere di necessità e urgenza, sotto sua esclusiva responsabilità, sottoponendole a ratifica del Consiglio Direttivo alla prima successiva riunione.

Articolo 20 - Il Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è eletto dall'Assemblea dei Soci, è composto da tre membri - che tra loro eleggono un Presidente - e dura in carica tre anni.

Può partecipare, su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Svolge il compito di revisione dei conti ed esprime parere motivato sul bilancio consuntivo ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio Direttivo e della successiva presentazione in Assemblea.

Decide, con parere insindacabile, sui ricorsi degli associati esclusi e dei richiedenti non ammessi dal Consiglio Direttivo.

Decide sulle segnalazioni provenienti dal Consiglio Direttivo in merito a fatti rilevanti dal punto di vista morale o disciplinare all'interno dell'Associazione.

Articolo 21 - Rinvio alla normativa generale

Per tutto quanto non previsto nell'Atto Costitutivo nel presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile, al decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460

Paola Maria Persico

Marco Persico

Giovanni Ciardo

Maddalena Maria Ernesta Canella

Gianandrea Toffoloni